



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 abrogazione art. 141 e 142 del regolamento al T.U.L.P.S.)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo 1 **NORME GENERALI**

Art. 1

Ambiti di applicazione del Regolamento

Le presenti norme riguardano la sicurezza nei locali pubblici in cui hanno luogo trattenimenti o spettacoli di qualsiasi genere od entità. Le presenti norme si applicano sia per gli spettacoli a pagamento che per quelli gratuiti.

ART. 2

Locali di pubblico spettacolo

Con la locuzione "locale" si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo ove accede il pubblico, nonché tutti i servizi e disimpegni annessi all'attività dello spettacolo stesso.

TITOLO II

Disposizioni particolari

ART. 3

Costituzione e competenze della Commissione Comunale

Con la sostituzione degli artt. 141 e 142 del T.U.L.P.S. a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 311/2001, le competenze per le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacolo disciplinate dal T.U.L.P.S. art. 80, sono passate ai Comuni. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere su progetti di nuovi teatri ed altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziale modificazione di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 08/01/1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali interventi.

Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti di cui alle lett. b), c), d), e) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti o dei periti industriali che attesti la rispondenza dei locali e degli impianti alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno.

Tale relazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'attività di trattenimento.

Resta eluso dalla relazione tecnica la rispondenza dei locali alle vigenti norme sanitarie.

Per gli allestimenti temporanei, salvo che i luoghi non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di cui al punto e) purchè gli allestimenti si ripetano periodicamente e per i quali la Commissione Provinciale o quella Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 4

Composizione della Commissione Comunale

La Commissione è nominata dal Sindaco competente ogni tre anni ed i componenti sono rieleggibili alla scadenza. La Commissione deve risultare così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettronica;

L'esperto non può essere rieletto e può essere nominato anche tra i dipendenti comunali che abbiano professionalità adeguata.

Il delegato dovrà comunque essere competente per la stessa materia del delegante.

Ove occorra alla Commissione potranno essere aggregati un esperto in acustica, nominato dal Sindaco competente.

Saranno, inoltre, chiamati qualora lo richiedano le circostanze, a partecipare alla riunione della Commissione n. 1 rappresentante dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, se richiesto entro la data di approvazione del regolamento.

La Commissione non potrà comunque restare in carica oltre il periodo dell'Amministrazione Comunale, in tal caso rimarrà in carica sino alla nomina della successiva.

Per eventuali attrezzature impiegate nei trattenimenti, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici od elettronici è comunque necessaria una relazione tecnica, redatta da un esperto iscritto all'Albo Professionale, da cui risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi, di cui alla legge 06/10/1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

La revoca dei componenti prima della scadenza, di cui sopra avverrà con provvedimento motivato dal legale rappresentante dell'Ente.

Il Presidente o suo delegato ha la facoltà di nominare tra i componenti interni della Commissione un Segretario.

ART. 5

Funzioni del Segretario

Compiti del Segretario della Commissione:

- istruire sotto le direttive del responsabile del servizio commercio le pratiche da presentare alla commissione;
- tenuta del registro delle presenze e dei verbali della Commissione;
- redazione dell'ordine del giorno per la convocazione dei membri della Commissione;
- invio delle convocazioni almeno 8 giorni prima della data di convocazione previo invio della stessa a mezzo fax, in caso di urgenza può essere valida anche la convocazione telefonica;
- verifica delle presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza omnicomprensivi, che verranno liquidate annualmente ai componenti esterni.

ART. 6

Nomina della Commissione e relativi compensi

La nomina della Commissione verrà effettuata con determina sindacale.

Unitamente alla nomina dei componenti il Presidente nominerà anche il Segretario della Commissione.

Il relativo compenso dei membri esterni verrà stabilito con la determina sindacale di nomina compatibilmente con le risorse di bilancio.

I dipendenti dell'Amministrazione facenti parte della Commissione non percepiranno alcun compenso.

Ai componenti esterni oltre al compenso di cui sopra verranno liquidate il rimborso spese di viaggio o altro qualora documentabili.

TITOLO III

ART. 7

Norme per il funzionamento

Per i locali e gli impianti con capienza superiore a 200 persone le domande, presentate dai privati o dagli Enti per la convocazione della Commissione dovranno pervenire tramite protocollo, almeno 60 gg. Prima della data stabilita per l'evento, dovranno contenere tutti i dati anagrafici dell'interessato o del legale rappresentante della società, nonché l'indicazione della località o del luogo ove si verificherà il trattenimento.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica, necessaria per verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, nonché il rispetto della conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica presentata dal tecnico preposto.

ART. 8

Parere della Commissione

Il parere della Commissione deve essere dato per iscritto ed adottato con l'intervento ed il voto favorevole di tutti i membri della Commissione.

ART. 9
Attività di pubblico spettacolo

Le attività che interessano il regolamento devono avere le caratteristiche di pubblico spettacolo e secondo il decreto ministeriale del 19/08/1996, e sono:

1. teatri;
2. cinematografi;
3. cinema – teatri;
4. auditori e sale convegni;
5. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicati in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
6. sale da ballo e discoteche;
7. teatri tenda;
8. circhi;
9. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi/divertimento;
10. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo e alla delimitazione dello spazio anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle per amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico;
- locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza di trattenimenti danzanti e di spettacolo.

ART. 10
Sanzioni

Le sanzioni sono quelle previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 11
Norme finali

Per tutto quello non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in merito e nello specifico quanto normato dal D.P.R. 311/2001.